

8883

MESSAGGIO

del

Consiglio federale all'Assemblea federale per la modificazione della legge sulle indennità di presenza e viaggio dei membri del Consiglio nazionale e delle Commissioni parlamentari

(Del 15 novembre 1963)

Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri,

Il 4 dicembre 1961, vi abbiamo presentato un messaggio per la modificazione della legge del 6 ottobre 1923 (CS 1, 439 - A III II) sulle indennità di presenza e di viaggio dei membri del Consiglio nazionale e delle Commissioni delle Camere federali. Il disegno che corredeva il messaggio portava l'indennità di presenza da 65 a 100 fr. ma non toccava l'indennità di viaggio. L'Assemblea federale accettò tal quale il disegno nella sessione del dicembre 1961. Contro il decreto fu però chiesto il referendum e, nella conseguente votazione del 27 maggio 1962, si espresse il popolo, a forte maggioranza. Il verdetto negativo indicava tuttavia chiaramente un'opposizione non tanto al miglioramento delle indennità parlamentari, quanto al modo d'attuarlo, così incurante della diversità delle spese sopportate dai singoli deputati. Questo punto di vista è stato ripreso nella mozione adottata dal Consiglio nazionale il 10 giugno 1963 e dal Consiglio degli Stati il 6 ottobre di quell'anno. La mozione invita il Consiglio federale a sottoporre nuovamente al Parlamento un disegno inteso a migliorare le indennità.

1. Disciplinamento attuale

La succitata legge del 6 ottobre 1923 prevede due specie di indennità:

- I. L'indennità di presenza. Questa, che essenzialmente dovrebbe coprire le spese d'alloggio e vitto del Consigliere nel luogo di sessione, comprende anche una remunerazione parziale del lavoro parlamentare nonchè la compensazione dell'eventuale perdita di guadagno. Essa è

pagata per i giorni di seduta ed anche per i giorni di sospensione di fine settimana.

II. L'indennità di viaggio. Quest'indennità, che è essenzialmente intesa a coprire le spese del viaggio sino al luogo di sessione e ritorno, è calcolata sulla distanza dal domicilio al luogo di convocazione ed è pagata per una sola andata ed un solo ritorno, anche se la sessione dura diverse settimane.

Sia l'una sia l'altra indennità sono state sovente riadeguate alle condizioni di vita, mediante gli atti legislativi seguenti:

Atti legislativi	presenza Fr./gior.	viaggio Ct./km. (1)
Legge federale del 6 ottobre 1923	30	50
Legge federale del 5 ottobre 1929	40	50
Legge federale del 19 dicembre 1934	35	40
Decreto federale del 31 gennaio 1936	30	40
Decreto federale del 28 settembre 1944	40	40
Legge federale del 12 marzo 1948	40	50
Legge federale del 21 dicembre 1950	50	50
Legge federale del 28 giugno 1957	65	50

2. Disciplinamento proposto

Il disegno che presentiamo si fonda sulle proposte fatte, in Consiglio nazionale e, più esplicitamente, nel Consiglio degli Stati, esaminandosi la mozione Sauser per il riadeguamento delle indennità. Il nostro disegno porta l'indennità da 65 a 75 franchi e la completa con una indennità di pernottamento, di 25 franchi, che verrebbe pagata ai deputati abitanti a più di 50 km dal luogo di sessione.

Non vi sarà alcun lavoro suppletivo per determinare i casi in cui sono date le condizioni per l'indennità di pernottamento, in quanto già ora, per l'indennità di viaggio, occorre calcolare le distanze dei domicili dei deputati dai luoghi di convocazione. L'indennità di pernottamento verrebbe pagata anche per la notte sul giorno di viaggio, allorchè la trasferta non possa avvenire il primo o l'ultimo giorno di sessione, ma non verrebbe pagata durante la sospensione dei lavori.

Il 22 giugno 1961, il Consiglio nazionale prendeva la decisione di modificare le condizioni d'attribuzione dell'indennità di presenza per i giorni di sospensione di fine settimana; il Consiglio intendeva far attuare detta modificazione nella legge sui rapporti fra i Consigli, allora in delibera-

1) Per le commissioni, con una riduzione di 20 ct./km.

zione. Per contro il Consiglio degli Stati non aveva reputato opportuno di realizzare la modificazione suddetta nella legge sui rapporti fra i Consigli, bensì in quella sulle indennità.

Occorre dunque ora, nel presente disegno, attuare anche questa modificazione. La nuova regola non comporta alcuna diminuzione del numero delle sedute, ma si limita a sostituire la seduta del venerdì mattina con una al giovedì pomeriggio.

3. Spese

L'aumento dell'indennità di presenza cagionerà alla Confederazione una spesa suppletiva di 524 000 franchi per il Consiglio nazionale e le sue commissioni e di 48 000 franchi per le Commissioni del Consiglio degli Stati, e cioè, in tutto, di 572 000 franchi circa.

4. Entrata in vigore

Il Consiglio federale dovrebbe essere autorizzato, giusta l'allegato disegno, a stabilire la data d'entrata in vigore della nuova legge, rimanendo inteso che le indennità sarebbero poi versate subito a contare dall'inizio della prima sessione aperta dopo tale data. È pertanto esclusa ogni retroattività.

* * *

Vi raccomandiamo di approvare il disegno allegato e di registrare, nel contempo, come evasa la mozione dei Consigli di cui è fatto cenno più sopra.

Confidiamo che vorrete gradire, onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta stima.

Berna, 15 novembre 1963.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

Spühler.

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale per la modificazione della legge sulle indennità di presenza e viaggio dei membri del Consiglio nazionale e delle Commissioni parlamentari (Del 15 novembre 1963)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1963
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	47
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	8883
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	28.11.1963
Date	
Data	
Seite	1819-1821
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 824

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero.